(N. 420)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1954 (V. *Stampato N.* **270**)

d'iniziativa del Deputato GERMANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1954

Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'articolo 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesi dal 1° gennaio 1948.

La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli Uffici del registro ai quali è stata presentata la denunzia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui è disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione.

L'autorità giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli corrispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'Ufficio del registro competente per la riscossione.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)